



COMUNE DI SACROFANO

Citta Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO XII - Polizia Locale

Largo Biagio Placidi, 1 – Cap 0006

Tel. 06.90117071/23/18 – Cell.

e-mail poliziamunicipale@comunedisacrofano.it

poliziamunicipale@pec.comunedisacrofano.it

ORDINANZA R.S.P.L. N. 47/24 Prot. 7492 del 20.06.2024

- **considerato** che nei giorni 22 – 23.06.2024 avranno luogo le celebrazioni religiose in onore dei Santi Patroni di Sacrofano Biagio e Geminiano;
- **vista** l'istanza presentata in data 03.06.2024 dai promotori del comitato San Biagio classe 1975 – i quali comunicavano il percorso della rituale processione;
- **visto** che quanto comunicato anche in riferimento a nella medesima istanza viene altresì richiesta l'istituzione del divieto di sosta sulla via San Biagio durante i transiti delle processioni collegato alle celebrazioni religiose del sabato sera e della domenica;
- **visto** che a tale proposito si ritiene opportuno dover accogliere le sopra menzionate richieste per garantire la sicurezza e l'agevole svolgimento delle celebrazioni;
- **visti** gli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo n. 285, del 30.04.1992;
- **visti** gli art. 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO

IN PIAZZA SAN BIAGIO

DALLE ORE 16.00 DEL 22.06.2024

ALLE ORE 21.30 DEL 23.06.2024;

LO SPOSTAMENTO DELLO STALLO DI SOSTA DEL MEZZO ARES 118
DAL CIV. 11 A OLTRE IL LIMITE ESTERNO DEL SAGRATO.

IL DIVIETO DI SOSTA

IN VIA SAN BIAGIO

DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 21.30 DEL 22 E 23.06.2024

(CON SOSPENSIONE/REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
DURANTE IL TRANSITO DELLE PROCESSIONI)

IN VIA DELLO STADIO

LA REGOLAMENTAZIONE/SOSPENSIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

DURANTE IL TRANSITO DEI CORTEI RELIGIOSI NELLE

GIORNATE DEL 22 E 23.06.2024



IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO
IN L.GO ILARIA ALPI
DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 21.30 DEL 23.06.2024

La disposta limitazione sarà evidenziata sui luoghi con apposita segnaletica predisposta dalla Polizia Locale. **Avverso i contravventori saranno applicate le sanzioni di legge, compresa la rimozione forzata dei veicoli.**

La Polizia Locale e quanti ne abbiano l'obbligo sono incaricati di dare esecuzione alla presente Ordinanza. Sarà sempre consentito il transito in emergenza dei mezzi di soccorso e, con le opportune cautele, l'accesso ai passi carrabili autorizzati.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Comm.Ca. P.L. dott. Aldo Padovani.

La presente oltre ad essere trasmessa all'ufficio Segreteria ai fini della massima divulgazione, è pubblicata sul sito web del Comune di Sacrofano e sulle piattaforme informative dell'Ente.

L'Ordinanza viene trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano;
- ARES 118;
- VV.FF;
- Prefettura di Roma;
- Questura di Roma;
- Città Metropolitana di Roma Capitale
- Polizia Locale
- Viabilità.

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione del provvedimento è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale nelle funzioni attribuite dall'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto a farla osservare.

Lo stesso provvedimento ha validità per le date e gli orari sopraindicati.

Dall'entrata in vigore e fino a decadenza, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente. (Sacrofano 20.06.2024).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Aldo Padovani

